Ministero
per i beni e le attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SERVIZIO II

CIRCOLARE N. 30/2019

A Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
Parchi Archeologici

E.p.c. Capo di Gabinetto

Capo dell'Ufficio Legislativo

Direzione Generale Musei

Direzione Generale Educazione e Ricerca

Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro

Oggetto: **Concessione di ricerche e scavi archeologici – D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, Artt. 88-89. Precisazioni procedurali; autorizzazione alle indagini non invasive; autorizzazione allo spostamento dei reperti mobili da ricerche in concessione; linee guida relative ai formati di consegna della documentazione di fine scavo e indicazioni relative alla pubblicazione, divulgazione e diffusione dei dati della ricerca.**

PREMESSA

In attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti dall'art. 14 del recente D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, cui si ritiene necessario adeguare le previsioni delle circolari nn. 4 e 7 del 2019, e alla luce delle numerose richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici sul territorio, si forniscono precisazioni procedurali in merito alle ricerche condotte in regime di concessione ai sensi degli artt. 88 e 89 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., quali: i tempi e le modalità di presentazione delle istanze, i tempi di rilascio e la durata effettiva delle concessioni, le modalità di autorizzazione allo spostamento dei materiali nel territorio italiano e all'estero e la competenza in materia di autorizzazione alle indagini non invasive.

Si forniscono inoltre indicazioni relative alla consegna della documentazione prodotta nel corso delle attività di ricerca in concessione nel territorio nazionale, introducendo procedure standardizzate di compilazione, digitalizzazione e trasmissione dei dati, tramite la predisposizione di formati uniformi che ne consentano la pubblicazione e l'archiviazione all'interno delle piattaforme informatiche del Ministero, ottemperando così a

quanto previsto dagli artt. 1 e 3-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., rendendo più efficace, sistematica e omogenea l'attività di tutela sui siti oggetto delle indagini.

Sono altresì regolamentate le modalità di pubblicazione, diffusione e divulgazione dei dati delle ricerche da parte dei Concessionari.

I. CONCESSIONI DI SCAVO. PRECISAZIONI PROCEDURALI

Ia. Termini per la presentazione delle istanze di concessione

Per la presentazione delle istanze non è previsto alcun termine nell'arco dell'anno solare e, in ottemperanza all'art. 2 della L. 241/1990 e alle disposizioni attuative del D.P.C.M. 271/2010, **il procedimento si conclude entro il novantesimo giorno** dall'acquisizione dell'istanza da parte dell'Ufficio periferico competente, ferma restando la possibilità di richiesta di integrazioni, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. a) della L. 241/1990.

A tale riguardo, si rammenta che le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (di seguito, Soprintendenze) e i Parchi archeologici competenti per territorio sono gli unici destinatari delle istanze in argomento.

La Soprintendenza/Parco archeologico trasmetterà a questa Direzione la documentazione trasmessa dal Richiedente, comprensiva del parere di competenza, **entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dal ricevimento**.

Questa Direzione, effettuate le proprie valutazioni sulla congruità della documentazione trasmessa rispetto a quanto previsto dalla citata circolare n. 4/2019, procederà al rilascio o al diniego con provvedimento espresso **entro i successivi quarantacinque giorni**, ferma restando la possibilità di eventuali interruzioni del procedimento necessarie a richiedere integrazioni. Il Richiedente dovrà pertanto presentare l'istanza con congruo anticipo rispetto al periodo previsto per le indagini, considerando che l'inizio delle operazioni non potrà avvenire prima dei novanta giorni.

A far data dalla pubblicazione della presente circolare, la trasmissione delle istanze da codesti Uffici a questa Direzione avverrà esclusivamente tramite PEC all'indirizzo mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it.

Ib. Durata della concessione

Le concessioni hanno una durata minima di un anno e un termine massimo di tre anni, fatta salva la possibilità di rinnovo. A far data dalla pubblicazione della presente circolare, la validità della concessione decorre dalla data del rilascio.

Il Concessionario dovrà informare con un preavviso di almeno quindici giorni la Soprintendenza/Parco archeologico competente dell'inizio delle indagini.

Ic. Modalità di presentazione delle istanze

La procedura di compilazione e invio delle istanze è quella prevista dall'Allegato 1 della circolare n. 7 del 2019, che per comodità si riporta in allegato alla presente (**Allegato n. 1**). Al fine di omologare e semplificare la procedura di presentazione, valutazione e trasmissione delle istanze e il rilascio/diniego delle concessioni, dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica predisposta dall'Istituto Centrale per l'Archeologia e scaricabile all'indirizzo http://www.ic_archeo.beniculturali.it, che sostituisce tutti i formati precedentemente predisposti e resi disponibili da codesti Uffici. Allo stesso indirizzo, a far data dal 15 dicembre 2019, sarà possibile scaricare la versione aggiornata della stessa modulistica.

II. AUTORIZZAZIONE ALLE INDAGINI NON INVASIVE

Considerato che, come già stabilito dalla sopra citata circolare n. 4 del 2019, le indagini non invasive rientrano nelle "*ricerche archeologiche e...opere dirette al ritrovamento di beni culturali*", ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., rimanendo la competenza primaria di questa Direzione Generale sul loro affidamento a soggetti esterni all'amministrazione (secondo quanto previsto dall'art. 14, c. 2, lett. e) del D.P.C.M. 76/2019), ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, **codesti Uffici sono delegati al rilascio dell'autorizzazione alle indagini non invasive (ricognizioni di superficie, indagini geofisiche, riprese da drone, rilievo indiretto tramite stazione totale/*laser scanner*)**.

IIa. Presentazione delle istanze

Per la presentazione delle istanze non è previsto alcun termine nell'arco dell'anno solare. Essa avverrà secondo le modalità indicate da codesti Uffici, senza l'utilizzo della modulistica predisposta per le concessioni di scavo.

L'istanza presentata a codesti Uffici dovrà essere corredata della relazione scientifica, volta a motivare gli obiettivi della ricerca, e la documentazione topografica necessaria per individuare e delimitare l'area delle indagini.

Il Richiedente dovrà presentare istanza esclusivamente alla Soprintendenza/Parco archeologico competente, che rilascerà direttamente la propria autorizzazione o il proprio diniego.

IIb. Rilascio e durata delle autorizzazioni

Come per le concessioni di scavo (si veda il **§ Ia**), il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si conclude **entro il novantesimo giorno** dall'acquisizione dell'istanza da parte della Soprintendenza/Parco archeologico competente, ferma restando la possibilità di richiesta di integrazioni, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. a) della L. 241/1990.

Il Richiedente dovrà pertanto presentare l'istanza con congruo anticipo rispetto al periodo previsto per le indagini. L'autorizzazione ha validità annuale e decorre dalla data del rilascio.

Il Richiedente dovrà informare con un preavviso di almeno quindici giorni la Soprintendenza/Parco archeologico dell'inizio delle indagini.

III. AUTORIZZAZIONE ALLO SPOSTAMENTO DEI REPERTI MOBILI DA RICERCHE IN CONCESSIONE

In caso di assoluta necessità, il Concessionario potrà richiedere il deposito temporaneo dei reperti mobili provenienti dallo scavo per motivi di studio, restauro e pubblicazione presso una sede che ne garantisca la sicurezza e l'adeguata conservazione.

Al fine di semplificare l'azione amministrativa e in linea con quanto disposto dalla circolare n. 29 del 2019 di questa Direzione, **codesti Uffici sono delegati al rilascio dell'autorizzazione al deposito temporaneo all'interno del territorio nazionale**, previa redazione di regolare verbale di consegna nel quale siano stabiliti la durata e le condizioni del trasporto e del deposito.

La competenza esclusiva in materia di rilascio dell'autorizzazione all'uscita temporanea all'estero per analisi, indagini o interventi di conservazione, secondo quanto previsto dall'art. 67, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.e in ottemperanza all'art. 14, c. 2, lett. o) del D.P.C.M. 76/2019, rimane in capo a questa Direzione Generale.

IV. LINEE GUIDA RELATIVE AI FORMATI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI FINE SCAVO

Al fine di condividere i dati con gli Enti preposti alla pianificazione e alla gestione territoriale, con le Università e gli Istituti di ricerca e con i professionisti che operano sul patrimonio archeologico, l'Istituto Centrale per l'Archeologia, nell'ambito del Servizio II di questa Direzione, sta realizzando il *Geoportale Nazionale per l'Archeologia,* piattaforma digitale per la raccolta, la conservazione e la condivisione dei dati scaturiti dall'attività di tutela del patrimonio archeologico, in ottemperanza all'art. 50 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il *Geoportale* si configura come punto di raccolta dell'informazione relativa ai nuovi rinvenimenti archeologici, in genere altrimenti inediti, in piena interoperabilità con gli altri sistemi informativi di questo Ministero (*Sistema Informativo Generale del Catalogo-SigecWeb* e la banca dati *Vincoli in Rete-VIR*).

Esso raccoglie prioritariamente le informazioni scaturite dall'attività di tutela (scavi svolti nell'ambito di attività di assistenza in corso d'opera, procedure di archeologia preventiva, rinvenimenti fortuiti) e dalle attività di ricerca programmata svolte da Università e altri Istituti.

I dati raccolti all'interno del *Geoportale*, inoltre, sono destinati a confluire nel *Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali* (RNDT), istituito ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID); il RNDT rappresenta l'infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali e il punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva *INSPIRE*) che ha previsto l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea, con la finalità di stabilire norme generali che regolamentano l'ottimizzazione dello sfruttamento di dati già disponibili e la realizzazione di servizi per renderli accessibili e interoperabili. Con il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, l'Italia ha recepito la direttiva *INSPIRE* che «*stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente*» (art.1, c. 2).

Ferma restando la facoltà della Soprintendenza/Parco archeologico di richiedere ulteriore documentazione sulla base delle peculiarità dei contesti indagati, il Direttore di scavo dovrà inviare/consegnare la documentazione elencata di seguito in formato esclusivamente digitale, all'interno di una cartella compressa con estensione *.zip*. Tale documentazione dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale esclusivamente da codesti Uffici. Non sarà accettata documentazione altrimenti trasmessa.

IVa. Documentazione da presentare entro 90 giorni dalla fine delle indagini sul campo al termine di ogni campagna di scavo, anche in caso di concessioni pluriennali:

A. *abstract* della relazione in italiano e in inglese, in formato *.pdf* di lunghezza compresa fra le 200 e le 300 parole;

B. relazione archeologica in formato *.pdf*, di lunghezza compresa fra le 3 e le 12 cartelle dattiloscritte;

C. un numero compreso fra le 4 e le 8 riprese fotografiche in formato *.tiff* o *.jpg* di ciascun saggio di scavo indagato (considerando che almeno un'immagine dovrà riprendere l'area prima dell'inizio delle indagini e un'altra dovrà riprendere le modalità di chiusura/copertura della stessa area), con risoluzione di almeno 300 *dpi*; è facoltà del Direttore di scavo apporre sulle immagini contrassegni identificativi dell'*équipe* di ricerca (il marchio dovrà essere di formato e dimensioni tali da non compromettere la comprensione della foto);

D. posizionamento dei limiti dei saggi indagati nell'anno di riferimento, in formato vettoriale *.shp*, *.dxf* o *.gpkg* nel sistema di riferimento WGS84 (EPSG 4326);

E. pianta di fine scavo dei saggi indagati nell'anno di riferimento, in formato vettoriale *.shp*, *.dxf* o *.gpkg*, con rappresentazione tramite *multipolygon* delle strutture individuate, nel sistema di riferimento WGS84 (EPSG 4326), con indicazione delle principali fasi cronologiche individuate;

F. pianta di fine scavo di cui al precedente punto E in formato *raster (.jpg, .tiff, .pdf)*;

G. metadati descrittivi dell'indagine di scavo redatti secondo le modalità previste dall'**Allegato n. 2**.

La documentazione di cui ai punti A – B – C – D – E – F – G, previa verifica di completezza e di conformità, **sarà trasmessa a cura della Soprintendenza/Parco archeologico entro i successivi 30 giorni a questa Direzione**, tramite il servizio *APE cargo,* esclusivamente all'indirizzo dedicato dg-abap.gna@beniculturali.it.

Su richiesta del Direttore di scavo, la relazione archeologica di cui al punto A potrà essere pubblicata in un'apposita sezione del *Bollettino di Archeologia Online* (http://bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it).

IVb. Documentazione da consegnare precedentemente alla presentazione dell'istanza di concessione per l'anno successivo, ovvero, in caso di ultima campagna di scavo, non oltre 6 mesi dalla conclusione delle indagini sul campo:

H. schede US, USM, sepoltura, etc. in formato *.pdf* (anche da scansione scheda cartacea) redatte sulla base degli *standard* ICCD;

I. documentazione grafica (in formato vettoriale *.shp*, *.dxf* o *.gpkg*) **e** fotografica (in formato TIFF o JPEG, risoluzione di almeno 300 *dpi*) di dettaglio;

J. diagramma stratigrafico (*matrix*) relativo all'anno di riferimento, in formato *.pdf*;

K. elenco dettagliato dei materiali rinvenuti, in formato *.xls*, da consegnare contestualmente all'immissione in deposito dei materiali stessi, redatto sulla base degli *standard* ICCD, e schedatura dei reperti integri o più rappresentativi, redatta anch'essa sulla base degli *standard* ICCD, in formato *.xls*.

La documentazione di cui ai punti H – I – J – K **rimarrà depositata** presso la Soprintendenza/Parco archeologico e **non** dovrà essere trasmessa a questa Direzione.

La trasmissione della documentazione a codesti Uffici secondo le modalità sopra descritte rappresenta condizione vincolante per il rinnovo della concessione di scavo.

V. LINEE GUIDA RELATIVE AI FORMATI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DELLE INDAGINI NON INVASIVE

Ferma restando la facoltà della Soprintendenza/Parco archeologico di richiedere ulteriore documentazione sulla base delle peculiarità dei contesti indagati, il Direttore di scavo dovrà inviare/consegnare la documentazione elencata di seguito in formato esclusivamente digitale, all'interno di una cartella compressa con estensione *.zip*. Tale documentazione dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale esclusivamente da codesti Uffici. Non sarà accettata documentazione altrimenti trasmessa.

Va. Documentazione da presentare entro 90 giorni dalla fine delle indagini sul campo:

A. *abstract* della relazione in italiano e in inglese, in formato *.pdf* di lunghezza compresa fra le 200 e le 300 parole;

B. relazione scientifica sulle attività svolte in formato *.pdf*, di lunghezza compresa fra le 3 e le 12 cartelle dattiloscritte;

C. un numero compreso fra le 4 e le 8 immagini rappresentative del contesto indagato in formato *.tiff* o *.jpg*, risoluzione di almeno 300 *dpi*; è facoltà del Responsabile della ricerca apporre sulle immagini contrassegni identificativi dell'*équipe* di ricerca (il marchio dovrà essere di formato e dimensioni tali da non compromettere la comprensione della foto);

D. posizionamento dei limiti dell'area indagata in formato vettoriale *.shp*, *.dxf* o *.gpkg*, con rappresentazione tramite *multipolygon* delle strutture individuate, nel sistema di riferimento WGS84 (EPSG 4326);

E. metadati descrittivi dell'indagine redatti secondo le modalità previste dall'**Allegato n. 2**.

Ai fini della pubblicazione dei dati delle ricerche non invasive nel *Geoportale*, la documentazione di cui ai punti A – B – C – D – E, previa verifica di completezza e di conformità, **sarà trasmessa a cura della Soprintendenza/Parco archeologico entro i successivi 30 giorni a questa Direzione**, tramite il servizio *APEcargo*, esclusivamente all'indirizzo dedicato dg-abap.gna@beniculturali.it.

Vb. Documentazione da consegnare non oltre 6 mesi dalla conclusione delle indagini sul campo esclusivamente alla Soprintendenza/Parco archeologico:

L. elenco dettagliato dei materiali rinvenuti (in caso di ricognizione di superficie) in formato *.xls*, da consegnare contestualmente all'immissione in deposito dei materiali stessi, redatto sulla base degli

standard ICCD, e schedatura dei reperti integri o più rappresentativi, redatta anch'essa sulla base degli *standard* ICCD, in formato *.xls*;

M. *per le varie tipologie di indagine non invasiva*:

- in caso di ricognizione di superficie, elenco delle UT individuate in formato *.xls* e loro posizionamento in formato vettoriale *.shp*, *.dxf* o *.gpkg*, con rappresentazione tramite *multipolygon* nel sistema di riferimento WGS84 (EPSG 4326);
- in caso di indagini geofisiche, posizionamento dei limiti delle aree indagate in formato vettoriale *.shp*, *.dxf* o *.gpkg*, con rappresentazione tramite *multipolygon* delle anomalie individuate, nel sistema di riferimento WGS84 (EPSG 4326);
- in caso di campagna di rilevamento/volo da drone, posizionamento dei limiti delle aree indagate in formato vettoriale *.shp*, *.dxf* o *.gpkg*, con rappresentazione tramite *multipolygon* delle strutture individuate, nel sistema di riferimento WGS84 (EPSG 4326), e restituzione fotogrammetrica delle emergenze rilevate;
- in caso di rilievo indiretto di strutture emergenti tramite stazione totale, posizionamento delle strutture rilevate in formato vettoriale *.shp*, *.dxf* o *.gpkg*, con loro rappresentazione tramite *multipolygon*, nel sistema di riferimento WGS84 (EPSG 4326), e relativa planimetria di dettaglio in formato a scelta tra *.shp*, *.dxf* o *.gpkg*;
- in caso di rilievo indiretto tramite *laser scanner*, posizionamento delle strutture rilevate in formato vettoriale *.shp*, *.dxf* o *.gpkg*, con loro rappresentazione tramite *multipolygon*, nel sistema di riferimento WGS84 (EPSG 4326), e *file raw* della nuvola di punti.

La trasmissione della documentazione a codesti Uffici secondo le modalità sopra descritte rappresenta condizione vincolante per eventuali prosecuzioni delle ricerche.

VI. PUBBLICAZIONE, DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI DELLA RICERCA

Il Direttore di scavo dovrà impegnarsi formalmente, nella richiesta di concessione, al rispetto di tutte le condizioni relative alle forme di pubblicazione, divulgazione e diffusione dei dati della ricerca di seguito elencate.
Tale accettazione è da ritenersi liberatoria in conformità con quanto sotto elencato.

VIa. Pubblicazione ad accesso aperto

La Direzione Generale, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, a decorrere dalla messa in rete del *Geoportale Nazionale per l'Archeologia* (http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/222/il-geoportale-nazionale-per-l-archeologia-gna), pubblicherà in modalità *open access* i dati minimi relativi alle indagini archeologiche.

La pubblicazione dei dati ad accesso aperto sarà effettuata nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii. per quanto attiene gli elaborati testuali, le immagini e gli elaborati grafici che saranno resi disponibili; nel caso in cui tali dati e documenti provengano da altre banche dati già accessibili in rete, la loro titolarità resterà naturalmente in capo a chi li ha prodotti, ai sensi dell'art. 50, c. 3-bis del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

In particolare, per le concessioni di scavo, saranno liberamente accessibili in rete i seguenti contenuti, tra quelli già elencati ai precedenti § **IVa** e **Va**:

- *abstract* della relazione scientifica;
- selezione di immagini rappresentative;
- posizionamento dell'area indagata;
- metadati descrittivi dell'indagine.

I ritrovamenti archeologici classificabili come "siti" non ancora presenti in *SIGECweb* potranno essere oggetto di catalogazione utilizzando la scheda SI per i Siti archeologici definita dall'ICCD e saranno pubblicati su *SIGECweb* e *VIR*.

VIb. Edizioni scientifiche

Il Direttore di scavo dovrà preventivamente comunicare alla Soprintendenza/Parco archeologico competente il piano di comunicazione che intende attuare (a titolo puramente indicativo: la partecipazione a progetti editoriali quali articoli in riviste nazionali e internazionali, atti di convegni, edizioni monografiche, pubblicazioni a stampa o *on line* a carattere divulgativo). In caso di pubblicazioni dovrà chiaramente essere riportato che le attività sono state condotte in regime di concessione da parte di questo Ministero, citandone gli estremi. Nel relativo *colophon* dovrà inoltre essere incluso il logo compilabile in formato PDF, comprensivo di repertorio e data del decreto di concessione e appositamente predisposto (**Allegato n. 3** a questa circolare, scaricabile dal sito dell'ICA al sopracitato indirizzo http://www.ic_archeo.beniculturali.it), insieme a quelli degli altri soggetti attuatori-promotori-sostenitori della ricerca.

VIc. Diffusione e divulgazione

Affinché sia garantita la tutela dei contesti archeologici durante le indagini e successivamente a esse, il Direttore di scavo dovrà presentare presso la Soprintendenza/Parco Archeologico il piano di comunicazione ed effettuare ogni comunicazione dei dati della ricerca in occasione di conferenze e convegni, sui canali di informazione tradizionali e *social networks*, con le seguenti modalità:

a) **conferenze/convegni** (anche tenute disgiuntamente da rappresentanti della Soprintendenza/Parco archeologico competente): il Direttore di scavo dovrà specificare di avere svolto le ricerche in regime di concessione da parte del Ministero, indicandone i dati nella diapositiva-copertina della presentazione e includendo il sopracitato logo di cui all'**Allegato n. 3**, con quelli degli altri soggetti attuatori-promotori-sostenitori della ricerca;

b) **divulgazione tramite conferenze, interviste e trasmissioni radiotelevisive**: il Direttore di scavo dovrà specificare di avere svolto il lavoro in regime di concessione da parte del Ministero e citare la Soprintendenza/Parco archeologico competente; in caso di conferenze, dovrà indicarne i dati nella diapositiva-copertina della presentazione, includendo il sopracitato logo di cui all'**Allegato n. 3**, con quelli degli altri soggetti attuatori-promotori-sostenitori della ricerca;

c) ***social media*, *blog* e siti *web***: il Direttore di scavo dovrà rendere noto al pubblico in apposito spazio che la ricerca è svolta in regime di concessione da parte del Ministero, includendo il sopracitato logo di

cui all'**Allegato n. 3** con quelli degli altri soggetti attuatori-promotori-sostenitori, e **vigilerà sulla pubblicazione di foto/immagini/posizionamenti delle aree di scavo, verificando che non siano diffusi elementi che favoriscano il danneggiamento, l'illecita asportazione e lo scavo clandestino delle emergenze.**
La Soprintendenza/Parco archeologico dovrà richiedere la rimozione delle notifiche ritenute dannose per la conservazione del patrimonio archeologico;

d) **didattica universitaria**: il Direttore di scavo dovrà specificare il regime di concessione nell'ambito di lezioni o altre forme di comunicazione, indicandone i dati nella diapositiva-copertina delle presentazioni e includendo il sopracitato logo di cui all'**Allegato n. 3**, con quelli degli altri soggetti attuatori-promotori-sostenitori della ricerca.

La Soprintendenza/Parco archeologico rilascerà l'autorizzazione all'uso del logo **unicamente per le fattispecie previste nella presente circolare**.

Resta ferma la facoltà di controllo di codesti Uffici relativamente al presente **paragrafo VI**.

Codesti Uffici non accetteranno istanze di concessione (presentate per la prima volta o come rinnovi) prive della formale accettazione di tutte le condizioni sopra elencate.

Allegati alla presente circolare:

- **Allegato n. 1**: procedura di compilazione delle istanze di concessione;
- **Allegato n. 2**: compilazione dei metadati del progetto di ricerca;
- **Allegato n. 3**: logo del Ministero con estremi del decreto di concessione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica Galloni)

MiBACT
Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo
SERVIZIO II "SCAVI E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4720/4622
PEC: mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio2@beniculturali.it